



*Città di Frattamaggiore*  
*Provincia di Napoli*

C.A.P. 80027 - Tel. 081/8890111 - Fax 081/8346616

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Prot. 4501 del 9.2.2024

**Atto interno - Direttiva**

**Oggetto:** determinazione dell'altezza minima dei porticati

Si pone la questione se le norme urbanistiche/edilizie impongono un'altezza minima dei porticati.

Al fine di fornire un'univoca interpretazione da applicare a tutte le pratiche edilizie si approfondisce il Punto 29 dell'allegato A del RUEC e l'art. 58 del RUEC.

Il primo definisce l'altezza minima utile interna non inferiore a 3,70 mt., tale norma, facendo un chiaro riferimento all'altezza "interna" è riferibile a tutte le unità immobiliari al piano terra, con qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, artigianale, terziaria, produttiva), per cui non applicabile ai porticati.

Il secondo, prevedendo un'altezza non inferiore a 3,70 mt. dal piano di marciapiede deve essere correttamente applicata se il portico protende su pubblica strada. Peraltro l'art. 58 si riferisce a "porticati da aprirsi al pubblico passaggio escludendo i porticati su aree private non aperte al pubblico.

Si conclude pertanto che l'altezza del porticato non sporgente sulla pubblica strada può essere non vincolato a 3,70 mt.; beninteso detto porticato deve consentire la fruibilità dell'edificio, per cui si ritiene necessario definire un'altezza minima applicando analogamente le disposizioni dettate per i locali commerciali per tutte le Z.T.O.

La presente costituisce interpretazione autentica da applicare nell'esame delle pratiche edilizie.

Frattamaggiore, lì 09/02/2024

Per disposizione

**Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale**

ing. Domenico Raimo

Per accettazione

**i Tecnici Istruttori**

arch. Silvana Marmo

arch. Gregorio Del Frete

